

**STATUTO DEL
CONSORZIO STRADALE**

“PERTUSO – PIANAMOLA”

COMUNE DI BASSANO ROMANO



CONSORZIO STRADALE PERTUSO - PIANAMOLA

COMUNE DI VITERBO

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA.

Art. 1 COSTITUZIONE

Il Consorzio stradale denominato "PERTUSO - PIANAMOLA", fra tutti i proprietari dei diritti immobiliari siti nel comune di BASSANO ROMANO, località PERTUSO - PIANAMOLA, più precisamente nell'ambito della zona definita dalla planimetria che si allega sotto la lettera A.

Il Consorzio è retto dal presente Statuto, dal D.L.L. n° 1446 del 1° settembre 1918, e dalle altre disposizioni di legge in vigore anche se trattasi di disposizioni speciali o particolari le quali comportino l'obbligatorietà di opere ritenute necessarie.

Art. 2 - Scopo

Escluso ogni fine di lucro, il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali delle vie consorziali situate nel comprensorio e relativi servizi.

Qualora successivamente alla data di costituzione del Consorzio, siano realizzate entro i limiti del territorio altre vie aperte al pubblico transito, il Consorzio provvederà altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime previa decisione dell'Assemblea, e comunicazione al Comune, **ciò avverrà anche in caso di costituzione di Consorzi obbligatori in comprensori limitrofi, che nelle forme di cui sopra, potranno essere fusi al fine di avere un'unica gestione.**

In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione agli scopi sopraindicati, il Consorzio potrà provvedere:

- alla costruzione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti fognatizi per lo smaltimento di acque di superficie (cunette, canalizzazioni, condotte ecc.);
- alla vigilanza sulla perfetta efficienza di tutti gli impianti realizzati ed a svolgere ogni altra attività, anche commessa con quelle di cui sopra, necessaria per il miglioramento e mantenimento delle strutture in gestione al Consorzio.

Per il raggiungimento di tale scopo è facoltà degli utenti di trasferire le aree necessarie al Consorzio stesso.

In particolare ciascun partecipante del consorzio ha l'obbligo di sottostare a tutte le norme previste nel regolamento comunale e del piano di zona, ed altri gli obblighi contrattuali per quanto riguarda le aree destinate a sede stradale e servizi.

Art. 3 - Sede - Uffici.

Il Consorzio ha sede legale, tecnico amministrativa presso gli uffici del Comune o presso il Presidente o negli uffici dello studio professionale che si occuperà della gestione del Consorzio, come sarà stabilito nella prima riunione dell'assemblea generale dopo la costituzione.

Art. 4 - Durata.

Il Consorzio avrà durata illimitata, e si scioglierà nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune o ad altri enti a ciò preposti.

Dato che il Consorzio non si pone fini di lucro, in caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà decidere, nel caso di residui di cassa, il modo di restituzione delle somme che saranno calcolate in proporzione ai versamenti effettuati al Consorzio secondo i vigenti criteri statuari.

TITOLO II - CONSORZIATI - CONTRIBUTI

Art. 5 - Consorziati

Sono considerati consorziati utenti tutti i proprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari compresi o confinanti con il perimetro indicato nella planimetria, e in ogni modo quanti percorrono ed usano le strade consortili per recarsi alle rispettive proprietà.

Diventano quindi consorziati con i relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto contrario, tutti coloro che a qualsiasi titolo diventano proprietari o comproprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari consorziati.

Potranno essere ammessi a partecipare al consorzio anche soggetti proprietari di lotti limitrofi al comprensorio consortile sempre che beneficino delle strutture consortili.

La domanda di ammissione dovrà essere rivolta al Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà i criteri e i modi per l'accettazione.

L'Assemblea sarà chiamata a ratificare la decisione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva, previa autorizzazione del Comune.

Art. 6 – Variazioni di proprietà*

Tutte le variazioni di proprietà anche parziali a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate, da parte dell'utente che trasferisce la proprietà, a mezzo lettera raccomandata allegando copia dell'atto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento, le variazioni saranno apportate nei ruoli successivi a quello in esazione. La non ottemperanza a quest'obbligo, indispensabile per l'aggiornamento dei ruoli, costringerà il Consorzio ad eseguire degli accertamenti d'ufficio, i quali avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo sarà addebitato agli inadempienti.

Art. 7 – Partecipazione al Consorzio

In ordine a quanto forma oggetto del presente Statuto, i partecipanti del Consorzio prendono impegno per se e per i propri aventi causa sia per patto fra vivi sia per mortis causa.

Pertanto, mentre nei casi di morte del consorziato diritti e doveri si trasmettono direttamente agli eredi ed ai legatari, per quanto riguarda i trasferimenti inter vivos, i consorziati prendono impegno di inserire nell'atto di trasferimento speciali articoli e clausole per questo l'avente causa diventa automaticamente consorziato con la firma dell'atto di acquisto.

Il Comune è utente del Consorzio solo nel caso in cui abbia proprietà nel comprensorio consortile.

La perdita della qualità di interessato al Consorzio comporta la perdita del diritto di farne parte, ma non estingue gli obblighi solidali cui il consorziato fosse tenuto (unitamente al suo successore a qualsiasi titolo) per il pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione, con lettera raccomandata, con allegato l'atto di trasferimento che documenti il cessato suo interesse.

Art. 8 – Contributi ordinari

Ciascun consorziato a l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie per la realizzazione, manutenzione ed amministrazione delle opere e servizi in gestione al Consorzio.

La misura e le modalità dei contributi alle spese sono stabiliti in ragione delle caratteristiche della proprietà, secondo i seguenti parametri:

- il 20% in base al contributo individuale spettante in parti uguali a tutti gli utenti,
- il 20 sarà ripartito in base ai fabbricati esistenti sul fondo, *
- il 40% in relazione alla superficie catastale del terreno,
- il 20 a carico del comune di Bassano romano come previsto dall'articolo 3 del D.L.L. n° 1446 del 1° settembre 1918.

*Si precisa che per fabbricati s'intendono unità immobiliari, indipendentemente dal numero dei vani, dalla residenza e dal reddito catastale, i fabbricati o non adibiti ad uso abitativo (anche stagionale), non superiori ai 50mq. saranno considerati al 50% (alla metà) rispetto alle unità abitative.

Per comodità di calcolo le carature conseguenti saranno espresse in millesimi.

Si Precisa che la ripartizione dei consorzi non è fissa nel tempo (il numero degli utenti può aumentare o diminuire con estrema facilità, i fabbricati possono essere costruiti o ampliati o variati nella loro destinazione ecc.), per questo motivo si approvano i criteri di ripartizione con le relative percentuali e non i millesimi.

Art. 9 – Grado di utenza

Per gli utenti che hanno altri accessi ai propri immobili, oltre quello sulle vie consorziate, sarà applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi, così l'utente con un secondo accesso rientra nel secondo grado di utenza, quello che ha un terzo accesso rientra nel terzo grado di utenza e così via.

Il secondo grado di utenza contribuisce per metà dell'onere di 1° grado e così di seguito.

Art. 10 – Utenza straordinaria

Ogni impiego delle strutture consortili, anche temporaneo, da cui derivi maggior utilizzo, usura, maggiore rischio di danni, maggiori oneri e spese straordinarie per il Consorzio, comporta l'obbligo di concorrere alla loro manutenzione, riparazione o rimborso in ragione alla maggiore spesa che ne sia derivata (es. costruzione fabbricati ecc.).

Eventuali risarcimenti ed indennizzi per danni provocati alla sede stradale da utenti o da loro danti causa, saranno sempre corrisposti dai proprietari dei fondi che hanno causato il danno.

La misura di tale contribuzione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tali contributi possono essere posti a carico anche a soggetti estranei al Consorzio, ma di cui sia accertata la responsabilità o comunque l'uso straordinario delle strada.

Art. 11 – Ruolo di contribuzione – gestione entrate

I contributi sia delle spese ordinarie sia delle spese straordinarie saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuzione. Detto ruolo, approvato dall'Assemblea generale, sarà rimesso al concessionario esattore, per la riscossione alle scadenze più vicine possibili.

I contributi così riscossi, saranno versati dalla medesima esattoria, al netto delle trattenute di legge, sul c/c bancario o postale intestato al Consorzio.

La gestione di c/c è affidata ad un istituto bancario o ufficio postale, su indicazione dell'Assemblea generale.

Tutte le operazioni su detto c/c, ivi compresi i prelievi, dovranno essere effettuate a firma unica del Presidente, salvo diverse indicazioni dell'Assemblea generale.

Il Presidente potrà delegare altra persona per tutte le operazioni di banca ad eccezione del prelievo di fondi, regolato come sopra.

Il Presidente è autorizzato, previa deliberazione dell'Assemblea generale, a richiedere contributi e finanziamenti agevolati, nonché, fidi bancari in nome, per conto e per le necessità del consorzio.

TITOLO III ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 12 – Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea,
- il presidente del Consorzio,
- il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e, le relative deliberazioni sono valide, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria:

in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli utenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'allontanamento di alcuni utenti, dopo accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità delle adunanze.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina il Presidente del Consorzio, sia per votazione sia per acclamazione,
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
- approva i rendiconti finanziari annuali e le previsioni di spesa,
- approva i progetti di massima dei lavori che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria,
- approva le modifiche allo Statuto,
- approva eventuali convenzioni con il Comune ed altri Enti pubblici o privati.

Art. 15 – Riunioni assembleari

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria.

L'Assemblea potrà inoltre essere riunita in qualsiasi tempo in sessione straordinaria:

- su richiesta del Sindaco del Comune,
- su decisione del Consiglio di Amministrazione del consorzio,
- su richiesta di un numero di utenti che rappresenti almeno 2/3 dei contributi, escluse da tale numero le eventuali contribuzioni straordinarie e gli utenti non in regola con i pagamenti.

→ Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Gli inviti alle adunanze saranno recapitati per mano di messo comunale, o per raccomandata a firma rispettivamente del Sindaco o del Presidente del Consorzio o con lettera ordinaria agli utenti e affissione all'Albo Pretorio.

Le adunanze in seconda convocazione potranno essere tenute a distanza di un'ora dalla prima convocazione andata deserta.

Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inoltrare all'ufficio amministrativo del consorzio, in difetto di che saranno considerati validi a tutti gli effetti, gli inviti di convocazione inviati all'ultimo domicilio risultante al Consorzio, anche se non recapitati all'utente.

Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa all'attuale utente, qualora tale variazione completa delle generalità, del domicilio e dell'allegata copia dell'atto di trasferimento, non sia stata comunicata al Consorzio nelle forme di cui sopra.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza o impedimento, dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in assemblea.

In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta da quel consorziato o suo legale rappresentante che, tra i consorziati presenti, sia iscritto nei ruoli contributivi per l'ammontare più elevato.

Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari, deve redigersi il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, contestualmente alla seduta; solo in casi eccezionali, il verbale potrà essere redatto in data successiva, il contenuto dei verbali fa piena fede.

Art. 18 – Partecipazione alle Assemblee

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, il Comune e gli iscritti nei ruoli di contribuzione che siano in regola con i pagamenti dei contributi consorziali, secondo le risultanze fornite dall'esattoria comunale.

Il Comune ha la facoltà di intervenire alle assemblee, far eleggere i propri rappresentanti nel caso vi sia un contributo comunale alle spese.

Art. 19 – Deleghe

I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Le deleghe possono conferirsi altresì a legale rappresentante di società o enti consorziati. Possono essere conferite deleghe a dipendenti del Consorzio. E' ammessa una delega per ogni rappresentante.

Art. 20 – Diritto al voto

Ogni utente purché, in regola con i pagamenti secondo le risultanze dell'esattore, ha diritto al voto.

Il numero di voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, in proporzione all'ammontare del contributo ordinario, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze esattoriali, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per gli anni precedenti a quello in cui l'Assemblea è convocata.

Art. 21 – Maggioranze

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti presenti espressi sia in sessione ordinaria sia straordinaria per i lavori di manutenzione e per la variazione del presente Statuto.

Le votazioni per le opere di sistemazione e ricostruzione delle strade dovranno essere approvate dal 60% delle carature millesimali a prescindere dai presenti.

Art. 22 – Cariche consortili

Per l'elezione delle cariche consortili l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

Ciascun consorziato può esprimere il proprio voto riguardo ad una persona quale Presidente del Consorzio e, tre persone quanto ai membri del Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente sia con mezzi elettronici.

Art. 23 – Sedute assembleari

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Ogni deliberazione è adottata a voti palesi, ma le deliberazioni riguardanti persone sono adottate a scrutinio segreto. I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente ed eventualmente da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Al Presidente è lasciata la facoltà di esprimere un primo tentativo di voto per alzata di mano onde appurare il risultato della votazione in sede preventiva; in caso di difficoltà ad accertare la volontà della maggioranza dell'Assemblea, il Presidente dovrà procedere alla votazione secondo i termini sindacati.

Art. 24 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da quattro membri eletti fra i consorziati, purché in regola con i pagamenti.

Sono eleggibili altresì i legali rappresentanti di società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e, scaduto il triennio, resta in carica fino alla nomina dei nuovi consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno dei membri, subentra il candidato primo dei non eletti.

I Consiglieri partecipano direttamente all'amministrazione del Consorzio; hanno il compito di riferire al Consiglio su quanto avviene di notevole e sulla necessità di opere sulla strada consortile, su inosservanza delle disposizioni impartite dal Consiglio, su irregolarità del transito e su eventuali nuove utenze.

Art. 25 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

-elege tra i suoi membri il Presidente qualora non lo avesse nominato l'Assemblea,

-elege ove lo ritenga opportuno un vicepresidente,

-delibera la convocazione dell'Assemblea,

-predispone il rendiconto finanziario annuale e la previsione di spesa,

-predispone l'emissione e la riscossione dei ruoli,

-approva il riparto delle spese fra gli utenti straordinari,

-delibera sui progetti e sull'esecuzione dei lavori che non siano di competenza assembleare,

-delibera sui ricorsi presentati dagli utenti e/o terzi,

-sovrintende alla conservazione e alla manutenzione delle strutture consorziali,

-vigila sull'esecuzione dei lavori,

-provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto,

-delega gli eventuali incaricati del Consorzio alla firma della corrispondenza per determinate specifiche materie di ordinaria amministrazione,

-provvede all'esecuzione delle delibere assembleari,

-cura e fa curare a mezzo di incaricato professionale iscritto all'albo la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori straordinari,

-approva i capitolati di appalto e le modalità per la completa esecuzione dei lavori appaltati o assunti in economia,

-propone le modifiche allo statuto,

-sceglie i professionisti per l'assistenza di segreteria del Consorzio e la consulenza alla gestione e per l'espletamento

delle pratiche inerenti al funzionamento del Consorzio, e sull'ammontare delle relative competenze.

-assume iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio,

-provvede in casi di urgenza, alla esplicazione di affari consorziali di competenza dell'Assemblea riferendone alla stessa alla sua prima riunione per la ratifica.

Art. 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio almeno una volta all'anno, al fine di predisporre le situazioni contabili consuntive, le previsioni di spesa e la trattazione di affari riguardanti il funzionamento del Consorzio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e dovrà essere convocato se ciò è richiesto dal Sindaco o almeno da tre membri del Consiglio.

Le convocazioni potranno essere effettuate anche per le vie brevi.

Art. 27 – Votazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28 – Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere redatti e sottoscritti contestualmente dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario; il Presidente può richiedere la firma di tutti i convenuti qualora lo ritenga necessario.

Art. 29 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in assenza indispensabile di questi, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Art. 30 – Rimborsi del Consiglio di Amministrazione

Le funzioni di consigliere consortile sono onorifiche e gratuite, ma spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio nelle forme e con le modalità che saranno deliberate dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea, nonché il compenso per eventuali prestazioni professionali richieste dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Art. 31 – Presidente del Consorzio

Il Presidente:

- rappresenta il Consorzio,
- convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione,
- sottoscrive i contratti decisi dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione,
- soprintende all'amministrazione consorziale,
- cura l'esecuzione degli organi consorziali,
- presiede alle gare e alle licitazioni private per l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture.

Art. 32 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri con voto favorevole di almeno due consiglieri, qualora non lo avesse nominato l'Assemblea.

Art. 33 – Indennità al Presidente

Al Presidente del Consorzio spetta un'eventuale indennità di carica che sarà stabilita dall'Assemblea anno per anno, oltre al rimborso delle spese sostenute che saranno comunque ratificate dall'Assemblea generale.

Art. 34 – Lavori

Approvati dall'Assemblea, i progetti di massima, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi, o con licitazione privata, o con l'esperimento d'asta, adottando il sistema e le norme che crederà più opportune e convenienti per il Consorzio.

Se utenti e membri del Consiglio di Amministrazione concorrono agli appalti dei lavori, devono astenersi a partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di Amministrazione dovrà dare conto sull'andamento della manutenzione e dei lavori consortili.

TITOLO IV Disposizioni generali

Art. 35 – Esercizio finanziario consortile

L'esercizio finanziario consortile coincide con l'anno solare.

Art. 36 – Ricorsi all'iscrizione a ruolo

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere o per errore materiale, o per duplicazione di iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale; sul ricorso decide l'Assemblea. Avverso l'adesione dell'Assemblea, l'interessato può entro il termine di trenta giorni, proporre il reclamo al Sindaco del Comune di appartenenza, la cui decisione sul reclamo potrà essere appellata, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Sindaco, alle superiori autorità.

Le impugnazioni non sospendono la riscossione, tuttavia il Consorzio ha la facoltà di disporre temporanea sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 37 – Regolamento del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà disporre un "regolamento per il funzionamento del Consorzio".

Tale regolamento sarà approvato dall'Assemblea dei consorziati, formerà parte integrante dello Statuto e pertanto dovrà essere rispettato da tutti siano essi utenti o estranei al Consorzio.
Il regolamento di cui sopra andrà in vigore immediatamente dopo avvenuta la sua approvazione da parte dell'Assemblea generale.